



COMUNE DI GERGEI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Verbale N. 14 del 5/11/2025

L'anno 2025, il giorno 5 del mese di novembre la sottoscritta Francesca Nocera, revisore unico del comune di Gergei, ricevuta la proposta di deliberazione del C.C. n. 25 del 29/10/2025 avente ad oggetto: "Variazione n. 11 al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e al D.U.P. 2025/2027 con contestuale variazione agli stanziamenti di cassa (Art. 175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione libero (art. 187 del D.Lgs. 267/2000)." e relativi allegati, per il rilascio del relativo parere;

Ricevuti

- la proposta di delibera del consiglio comunale n. 25 del 29/10/2025 e i relativi prospetti esplicativi;

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 27/11/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27/11/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12/09/2025 è stato approvato rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024, accertando un risultato di amministrazione di euro 1.388.939,45, di cui euro 259.500,65 di fondi non vincolati;

Visti

1. i prospetti allegati alla proposta di Delibera in oggetto come specificati nella medesima proposta, in particolare le spese per investimenti finanziate da avanzo libero per complessivi euro 16.500,00 ;
2. le variazioni di competenza e di cassa riassunte nella tabella che segue:

VARIAZIONI ANNO 2025			
	Competenza	Cassa	
Parte Entrata			
Avanzo di amministrazione libero	Euro 16.500,00		
Maggiori Entrate	Euro 15.000,00	15.000,00	
Minori Entrate	Euro -	-	
Variazioni Entrate	Euro 31.500,00		15.000,00
Parte Spesa			
Maggiori Spese	Euro 31.500,00	31.500,00	
Minori Spese	Euro -	-	
FPV	Euro -	-	
Variazioni Spese	Euro 31.500,00		31.500,00

Richiamato

l'art. 187 del TUEL, e in particolare il comma 2, il quale prevede che:

"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi."*

Esaminata

la proposta di delibera e i documenti a supporto della stessa, che prevede in particolare oltre al finanziamento delle spese di investimento con l'applicazione dell'avanzo non vincolato, alla necessità di adeguare gli stanziamenti di spesa connessi alle spese telefoniche e alle partite di giro per il riaccredito delle somme pagate non andate a buon fine;

Considerato che

- non trovandosi l'Ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;
- per la variazione proposta viene attestato dal Responsabile di area il rispetto degli equilibri di bilancio;

Visti

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- l'articolo 175 del D. Lgs n. 267/2000 il quale disciplina le variazioni al bilancio di previsione;

Il Revisore Unico

ESPRIME

esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 25 del 29/10/2025 avente ad oggetto: *"Variazione n. 11 al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e al D.U.P. 2025/2027 con contestuale variazione agli stanziamenti di cassa (Art. 175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione libero (art. 187 del D.Lgs. 267/2000)."*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico